



# ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

## CONTRATTO DI FORNITURA MANUTENZIONE GIARDINO



### Articolo 1

#### PREMESSE

Le premesse e gli allegati espressamente richiamati nelle clausole che seguono formano parte integrante del presente Contratto.

**Con la presente scrittura, da valere fra le Parti ad ogni effetto di legge,**

tra l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone, con sede in Frosinone, via Fosse Ardeatine n. 101, Ente Pubblico Non Economico, Codice Fiscale n. 80000950602, rappresentato dal Presidente pro tempore, Dr. Fabrizio Cristofari, di seguito, per brevità, denominata "COMMITTENTE" e l'Impresa individuale "DIAMANT SMOQI", Partita Iva 03153500602, con sede in Ripi (FR) 03027, via Colle Vioso 28, iscritta al REA-CCIAA di Frosinone-Latina, al n. FR – 304591/10.06.2021, di Diamant Smoqi, Codice Fiscale: SMQDNT76A02Z100X, di seguito, per brevità, denominata "FORNITORE",

Premesso che

il COMMITTENTE è interessato alla fornitura del servizio di pulizia e manutenzione del giardino e del cortile esistenti presso la sede, ubicata in via Fosse Ardeatine 101, in Frosinone;

che il FORNITORE dichiara di disporre di esperienza, capacità tecniche, attrezzature necessarie e personale idoneo per eseguire la fornitura oggetto del presente Contratto.

Tutto ciò premesso,

**si conviene e stipula quanto segue:**

### Articolo 2

#### OGGETTO DEL CONTRATTO

**2.1** Il FORNITORE si obbliga ad eseguire la fornitura del servizio di pulizia e manutenzione del giardino e del cortile esistenti presso la sede, ubicata in via Fosse Ardeatine 101, in Frosinone;



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

**2.2** La Fornitura dovrà essere eseguita, oltre che nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto, anche in conformità alle specifiche che seguono:

- la manutenzione e la pulizia del giardino e del cortile annesso saranno gestite in maniera tale da rendere sempre fruibili al meglio le aree annesse alla sede;
- saranno ispezionate e pulite le grate del cortile che circonda lo stabile;
- verranno diserbati, quando possibile, i muri che circondano il cortile;
- il fornitore si impegna a prestare servizio ogni qual volta ne ravveda la necessità e, comunque, almeno 5 volte all'anno;
- eventuali spese dovute a manutenzione straordinaria idraulica o alla necessità di ripristino vegetale saranno a spese dell'Ente.

### Articolo 3

#### CORRISPETTIVO

**3.1** Il corrispettivo della Fornitura, stimato dalle Parti al momento della stipula del presente Contratto, è pari ad euro 2.000,00 + IVA all'anno. Eventuali ulteriori passaggi necessari, oltre a quelli pattuiti, verranno ricompensati alla cifra di 70,00€ al giorno e contabilizzati l'anno seguente.

**3.2** Il corrispettivo finale sarà determinato sulla base di quanto effettivamente fornito, con applicazione dei relativi prezzi unitari; tali prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente rapporto contrattuale.

**3.3** Il prezzo unitario verrà mantenuto fisso ed invariabile fino a tutto il 2027.

### Articolo 4

#### PAGAMENTO E FATTURAZIONE

**4.1** Uno o più pagamenti dell'ammontare complessivo pari alla cifra presente nel contratto da richiedere con fatturazione contenente indicazione del cig trasmesso dall'Ente. Le fatture dovranno prevedere un termine di pagamento di almeno 30 giorni dalla ricezione della fattura.

**4.2** Il pagamento sarà eseguito dall'acquirente tramite bonifico bancario, dietro presentazione di una o più fatture elettroniche emesse dal fornitore, con applicazione di split payment ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972.



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

### Articolo 5

#### ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

3

**5.1** Devono intendersi a carico del FORNITORE gli oneri - di cui si è già tenuto conto nella determinazione del corrispettivo della Fornitura - relativi:

- (a) alla mano d'opera - sia specializzata che di manovalanza - necessaria per le operazioni di carico, scarico, movimentazione e distribuzione degli strumenti di lavoro, allo smaltimento, al taglio, smontaggio e montaggio di tutto quanto oggetto della Fornitura;
- (b) al vitto, alloggio, assicurazione e trasferta per le maestranze proprie e di eventuali subappaltatori, eventualmente operanti in Cantiere;
- (c) alla redazione del piano di sicurezza (POS, come previsto dal D. Lgs 81/2008);
- (d) alla eventuale redazione di un Programma esecutivo della Fornitura inserito nell'ordine, impegnandosi ad eseguire quelle modifiche che il committente potrà richiedere entro il termine di 4 settimane, a condizione che dette modifiche siano tecnicamente realizzabili e che l'eventuale variazione del corrispettivo, rispetto a quello previsto nell'Offerta economica, venga preventivamente concordata tra le parti;

**5.2** Il FORNITORE si impegna altresì ad

- e) eseguire quanto oggetto della Fornitura a regola d'arte e nel pieno rispetto di qualsiasi documento correlato;
- f) osservare e fare osservare al proprio personale in Cantiere:
  - la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro,**
  - il piano di sicurezza e di coordinamento,** nonché tutti i regolamenti e le disposizioni d'ufficio e/o di cantiere impartite per iscritto dal COMMITTENTE;
- g) assicurare il libero accesso al Cantiere ed il passaggio alle maestranze di qualunque altro fornitore al quale siano stati affidati lavori non compresi nell'oggetto della Fornitura, nonché alle persone che svolgono attività per conto diretto del COMMITTENTE, purché non costituiscano intralcio all'esecuzione di quanto oggetto della Fornitura da parte del FORNITORE;
- h) eseguire la pulizia sommaria del Cantiere a fine lavori.

**5.3** Il Fornitore si obbliga, altresì, ad avvalersi di personale dipendente regolarmente assunto e ad adempiere, nei confronti di tale personale dipendente, a tutti gli obblighi imposti dalla legge o da



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

contratti individuali o collettivi di lavoro, con espresso esonero del COMMITTENTE da qualsiasi onere o responsabilità al riguardo;

come pure ad assumersi la piena responsabilità in caso di lesioni, malattia o morte di suoi dipendenti, o dipendenti di suoi subappaltatori, qualunque sia l'evento che li abbia provocati, avvenuto durante l'esecuzione della Fornitura o durante eventuali trasferimenti a bordo di automezzi del fornitore, da o per il Cantiere.



### Articolo 6

#### ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

**6.1** Sono a carico del COMMITTENTE i seguenti oneri:

- la messa a disposizione di documenti, informazioni e quant'altro necessario per l'esecuzione della Fornitura da parte del FORNITORE;
- la messa a disposizione delle aree di lavoro presso il Cantiere, libere da impedimenti e intralci per l'esecuzione di quanto oggetto della Fornitura da parte del FORNITORE;
- l'adeguata protezione di muri, piante, parti in metallo e legno e vernici;
- il controllo di quanto utile alla Fornitura al momento della consegna e della firma delle relative bolle;
- l'adeguata conservazione e custodia di quanto consegnato, anche se in Cantiere aperto, oppure presso altro luogo indicato dal COMMITTENTE
- la disponibilità all'effettuazione di un sopralluogo preliminare dell'area di Cantiere da parte del FORNITORE. Qualora il COMMITTENTE non consentisse tale sopralluogo, il COMMITTENTE è tenuto a garantire espressamente i requisiti di idoneità per lo svolgimento dei lavori oggetto della Fornitura, ed a sostenere eventuali oneri causati da difficoltà operative (di qualunque tipo) riscontrate dal FORNITORE.



# ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

## Articolo 7

### FORZA MAGGIORE – RECESSO



**7.1** Nel caso in cui l'esecuzione del presente Contratto sia ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore, l'esecuzione medesima si intenderà sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore.

Per “Forza Maggiore” si intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo del FORNITORE e, pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, si riferisce a: azioni od omissioni di autorità governative o pubbliche, imprevisti e gravi impedimenti personali, carestie, guerre, rivoluzioni, insurrezioni o disordini civili, scioperi, serrate o altre vertenze sindacali, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica o di carburante, inondazioni, disastri naturali, epidemie ed altre circostanze che esulino dal controllo del FORNITORE.

**7.2** Qualora la sospensione si protragga più di 90 (novanta) giorni, sarà in facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente Contratto, dandone comunicazione scritta all'altra parte con raccomandata a/r, fermo restando l'obbligo del COMMITTENTE di pagare al FORNITORE esclusivamente il corrispettivo per la parte di Fornitura eseguita sino alla data del recesso.

## Articolo 8

### CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

**8.1** Ciascuna delle parti avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

liquidazione, fallimento o assoggettamento di una delle parti a qualsiasi procedura concorsuale;  
inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 2.1, 2.2, 4.1, 4.3, 5.3, 6.2, 6.3, 7.

Inoltre, in caso di irregolarità del DURC o per ogni motivazione che riguardi i requisiti generali del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per la partecipazione alle gare d'appalto, al fine di non incorrere in una causa di esclusione

**8.2** In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 8.1, il COMMITTENTE provvederà al pagamento della Fornitura eseguita sino alla data della risoluzione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla parte non inadempiente. Tale risarcimento, in ogni caso, non potrà essere superiore al corrispettivo della Fornitura di cui all'articolo 3.1 del presente Contratto, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.



# ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

## Articolo 9

### DISPOSIZIONI VARIE

**9.1** Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo, verbale o scritto, tra le parti relativamente al suo oggetto.

**9.2** Qualsiasi integrazione o modifica al presente Contratto e agli allegati sarà considerata valida solo se apportata per iscritto ed approvata da rappresentanti autorizzati delle parti.

**9.3** Nessun termine o clausola del presente Contratto dovrà intendersi derogata, e nessun inadempimento al Contratto medesimo potrà considerarsi consentito, salvo nel caso in cui detta deroga o consenso non risultino in forma esplicita e per iscritto.

**9.4** Il presente Contratto non crea alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, o “joint venture” tra le parti, le quali restano indipendenti nelle rispettive organizzazioni. Nessuna delle parti potrà assumere impegni di alcun genere nei confronti di terzi per conto dell'altra.

**9.5** Per gli effetti della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati che le riguardano verranno utilizzati al fine esclusivo di dare esecuzione al presente Contratto o per adempiere ad obblighi di legge.

## Articolo 10

### CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, che non possa essere risolta in via amichevole entro 30 (trenta) giorni dal suo insorgere, il Foro di Frosinone, Giudice Civile, avrà competenza esclusiva.

Frosinone, 25/07/2024

Il FORNITORE

per la DIAMANT SMOQI  
il Sig. Diamant Smoqi

Il COMMITTENTE

in qualità di Legale rappresentante dell'OMCeO di Frosinone  
il Presidente Dr. Fabrizio Cristofari

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le parti dichiarano espressamente di accettare le seguenti clausole: 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 6.3, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 15.

Il FORNITORE

Il COMMITTENTE